

per omnia al' avverso e pro usone
come effetto 24.12.23



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Afragola in persona dell'avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 506 del R.G. dell'anno 2023

TRA

FALCO LUCIA c.f. FLCLCU39P63B37II rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Fruguglietti ed elett.te dom.ta in Caserta al Viale delle Querce n°6.

OPPONENTE

E

COMUNE DI AFRAGOLA

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione ai sensi della legge n. 689/81

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda depositata il 24/2/2023 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso

- avviso di accertamento della violazione amministrativa n°12566/v/2022 Registro 12566/22 notificato in data 31/1/2023 per violazione dell'art. 158/c. 1 lett. F) e 5 " *poiché il conducente dell'autovettura tg. CM758PJ effettuava la fermata (o la sosta) del veicolo in centro abitato, in corrispondenza di area di intersezione*" La parte ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale per non avere mai commesso la indicata infrazione in quanto il veicolo contravvenzionato alla data del 16.11.2022 era parcheggiato presso il box auto della propria abitazione, sita in Caserta alla via Ferrarecche n°57, atteso che dal mese di settembre 2021 lo stesso non era più utilizzato. Articolava prova diretta su tale circostanza e indicava quale teste il sig. Giuseppe Fiorillo. Il Giudice fissava con decreto notificato alle parti l'udienza di comparizione delle stesse. Il Comune di Afragola rimaneva contumace. Presente parte ricorrente che chiedeva di essere ammessa a provare i capi articolati nel ricorso ed indicava con il teste indicato. Il Giudice ritenuta ammissibile la prova così come articolata rinviava la causa all'udienza del 1/6/2023 per l'escussione dei testi e all'esito la decideva dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art.23 della legge n. 689/81.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va accolta. Il teste escusso, indicato da parte ricorrente, sig. Giuseppe Fiorillo, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ha confermato le circostanze dedotte nel ricorso e cioè che il giorno della presunta violazione il veicolo di proprietà della ricorrente si trovava fermo nel suo box auto, in quanto da mesi non più utilizzato nonché la circostanza che la ricorrente è l'unica detentrica delle chiavi dell'indicata autovettura. In merito si evidenzia che gli errori riguardanti la tipologia di veicolo o la targa quando non permettono l'identificazione certa del veicolo e quindi del legittimo proprietario, rendono nulli i verbali. Pertanto in assenza di prova contraria, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

SENTENZA

N. 1175/23

R.G. 506/23

Cron. 1175/23

ES

Il Giudice di Pace di Afragola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie il ricorso e annulla n°12566/v/2022 Registro 12566/22 notificato in data 31/1/2023 per violazione dell'art. 158/c. 1 lett. F) e 5 cds.

2. condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.150.00 di cui €.43.00 per spese e la differenza per diritti ed onorari oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Afragola all'udienza del giorno 1/6/2023

IL GIUDICE DI PACE
dott. avv. Caterina Eucurese

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AFRAGOLA DEPOSITO CANCELLERIA
07 GIU. 2023
IL CANCELLIERE <i>[Signature]</i>



Cn 475/23